

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 065 DEL 06 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: U.T. - URB. – MODIFICAZIONE AL P.R.G.C. NON COSTITUENTE
VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETT. G) DELLA L.R.
5.12.1977 N. 56 E S.M.I.

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 29 consiglieri e assenti n. 03.

AZAOUI Fatima	Assente	MARTON Gianluca	
BARRASSO Pietro	Assente	MENEGON Francesca	
BRESCIANI Riccardo		MERLO Fabrizio	
BUSCAGLIA Antonella		MOSCAROLA Giacomo	
COGOTTI Greta		PARAGGIO Amedeo	
D'ANGELO Claudia		POSSEMATO Benito	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		RAISE Dorianò	
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	REGIS Filippo	
GALUPPI Paolo		RINALDI Giovanni	
GENTILE Donato		RIZZO Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROBAZZA Paolo	
LEONE Sergio		ROSSO Simone	
MAIO Federico		SACCA' Antonio	
MANFRINATO Anna		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, LA MALFA.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 065 DEL 06.09.2016

U.T. - URB. – MODIFICAZIONE AL P.R.G.C. NON COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETT. G) DELLA L.R. 5.12.1977 N. 56 E S.M.I.

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Gentile, Rizzo, Foglio Bonda, Furia, Rasolo, Menegon, Ramella Gal.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 15-6105 è stata approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. g) della legge regionale 56/77 e s.m. e i. non costituisce variante del Piano Regolatore Generale la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- ai sensi dell'art. 17 comma 13 della legge regionale 56/77 e s.m. e i. la deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107, "La buona scuola" e, in particolare, l'articolo 1, comma 153, prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
- la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 30-2133 ha approvato il testo contenente i criteri generali per la scelta delle manifestazioni di interesse per la costruzione di scuole innovative in attuazione del Decreto M.I.U.R. prot. 0000593 del 7 agosto 2015, relativo all'attuazione delle misure in materia di edilizia scolastica della L. 107/2015, fissando il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse al 1° ottobre 2015;
- l'obiettivo è l'individuazione di localizzazioni per la realizzazione di edifici che, sull'intero territorio nazionale, saranno costruiti seguendo progetti innovativi; gli immobili saranno costruiti con fondi Inail e resteranno di proprietà dell'istituto stesso;

- gli enti proponenti che hanno titolo ad aderire alla manifestazione di interesse di cui alla D.G.R. sopra citata sono le Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana proprietarie dell'area di intervento ovvero Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana congiuntamente con le Amministrazioni Comunali proprietarie dell'area di intervento tra le quali sia stipulato apposito accordo che dovrà essere regolarizzato entro l'indizione della gara per il concorso di idee per la progettazione degli edifici scolastici innovativi;
- con deliberazione G.C. n. 324 del 30.09.2015 il Comune di Biella manifestava interesse per la costruzione di scuola innovativa in attuazione dell'art 1, c. 153 della Legge 13.07.2015 n. 107 – Decreto M.I.U.R. 7 agosto 2015 n. 593, da localizzarsi su un'area di proprietà comunale oggi completamente dismessa, denominata “Ex Atap”, in quanto già sede dell'Azienda dei trasporti pubblici della Provincia di Biella e Vercelli;
- la Provincia di Biella, congiuntamente con il Comune di Biella, in attuazione dell'art. 1, comma 153 e 158 L. 23/07/2015 n. 107, decreto MIUR 07/08/2015 n. 593, ha presentato la Manifestazione di interesse per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico di istruzione secondaria di secondo grado, riguardante l'Istituto tecnico tecnologico agraria agroalimentare e agroindustria e l'Istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e accoglienza turistica nell'area “ex Atap”, sita in Corso Risorgimento ed individuata a catasto terreni al foglio 55, mappali 126, 119, 118, 124, 125, 166 parte;
- la candidatura presentata dalla Provincia di Biella in forma congiunta con il Comune di Biella è risultata al primo posto nella graduatoria approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 808 del 15.10.2015;
- con nota Prot. 0002046 del 22.01.2016, prot. Regione Piemonte n. 3117 del 3.2.2016, il MIUR ha richiesto chiarimenti in merito alle aree selezionate dalla Regione Piemonte, fornendo ulteriori specifiche sull'applicazione del D.M. 583/2015 che potrebbero portare alla non ammissibilità delle proposte presentate;
- a seguito del supplemento di istruttoria condotto dal Comitato Tecnico di Valutazione, la Regione Piemonte, con nota indirizzata al MIUR prot. 7041 in data 08.03.2016, ribadiva la correttezza delle valutazioni approvate con proprio con D.D. 808 del 15.10.2015 e riscontrava che tutte le aree selezionate presentavano delle criticità in relazione ai quesiti posti; in particolare per l'intervento proposto dalla Provincia di Biella congiuntamente con il Comune di Biella valeva il seguente riepilogo:

Rispondenza dell'area allo standard Dm 18/12/1975:	NO
Mancanza di interferenze con altri edifici	SI
Conformità urbanistica	NO
Coerenza/idoneità urbanistica	SI
Assenza di vincoli di in edificabilità	SI
Assenza di vincoli comportanti autorizzazioni	SI
Proprietà Area	SI
Coerenza prezzo	SI;

- il 30 maggio 2016 il MIUR ha bandito il concorso di idee internazionale per la progettazione degli interventi sulle 52 aree individuate sull'intero territorio nazionale, che non esaurisce le risorse a disposizione per le scuole innovative in quanto, tra l'altro, sono rimaste escluse la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta;
- il MIUR dovrà quindi bandire un nuovo concorso di idee relativo alle aree non ancora individuate e a tal fine la Regione Piemonte, per poter concludere il 2° supplemento di istruttoria della pratica per l'indizione del nuovo concorso, con nota prot. n. 25388 in data

18.07.2016 ha richiesto alla Provincia di Biella di trasmettere, entro e non oltre il 12.09.2016, deliberazione del Consiglio Comunale e analogo Atto dell'Amministrazione Provinciale con i quali:

- si formalizza l'intesa intercorsa fra la Provincia di Biella ed il Comune di Biella recependo quanto deliberato con Decreto del Presidente n. 76 del 01.10.2015 e D.G.C. n. 324 del 30.09.2015 per la presentazione della manifestazione di interesse;
- si formalizza il superamento delle difformità riscontrate con nota indirizzata al MIUR prot. 7041 in data 08.03.2016 relative al fatto che il PRGC preveda la destinazione dell'area a servizi per scuola secondaria di 2° grado e che consenta la realizzazione dell'intervento relativamente al rispetto dei parametri dimensionali di cui al punto 2.1.2 del Decreto Ministeriale del 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica";
- si attesta che la partecipazione all'intervento della Provincia di Biella avverrà con € 520.000,00 a copertura delle spese di progettazione, demolizioni, arredi, indagini preliminari;

Specificato che:

- l'area in cui è prevista la localizzazione della scuola, denominata area "Ex Atap", sita nel comune di Biella in Corso Risorgimento, individuata a catasto terreni al foglio 55, mappali 126, 119, 118, 124, 125, 166 parte, è classificata dallo strumento urbanistico vigente quale area a Servizi pubblici (attrezzature di livello comunale al servizio degli insediamenti residenziali) S3-S4;
- per il superamento delle difformità riscontrate dalla Regione Piemonte con nota indirizzata al MIUR prot. 7041 in data 08.03.2016 risulta necessario che:
 - a) il PRGC preveda la destinazione a servizi per la scuola secondaria di 2° grado;
 - b) il PRGC consenta la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 18.12.1975;

Verificato che la Provincia con determinazione dirigenziale n. 784 del 21/07/2016 ha approvato il progetto di fattibilità redatto nel mese di luglio 2016 dal Servizio Edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici della Provincia di Biella, relativo alla scuola innovativa nell'area denominata "ex ATAP";

Risulta pertanto necessario adeguare lo strumento urbanistico mediante la procedura di cui all'art. 17 comma 12 lett. g) della L.R. 56/77, al fine di assegnare all'area in esame la destinazione di "Aree per servizi e impianti di interesse generale pubbliche e di uso pubblico e private F - Istruzione superiore - FI";

Atteso inoltre che, ai sensi del punto 2.1.2 del D.M. 18.12.1975, l'ampiezza minima che ogni area deve avere è prescritta nella tabella 2 del decreto stesso, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici.

Relativamente al rispetto dei parametri del DM 18/12/1975 si specifica che:

- l'area è collocata in posizione strategica rispetto ai servizi di trasporto (comma iv art.1.1 del DM 18/12/1975) e non necessita di collegamenti aggiuntivi per le attività extrascolastiche;
- l'area si trova in prossimità di altri edifici scolastici (meno di 100 m) (comma 1.0.2 art.1.0 del DM18/12/75);
- l'area è collocata in prossimità (meno di 100 m) di rilevanti impianti sportivi, (comma 1.0.2 e punto 1.1.2 art.1.0 del DM18/12/75) quali:

- Palazzetto dello sport
- Stadio Comunale con pista di atletica leggera e campi da tennis
- Campi di calcio
- Piscina con annessa palestra
- Bocciodromo
- skatepark

Tali impianti sono raggiungibili da viale Macallè, percorribile anche su pista ciclabile;

- l'area è collocata in prossimità (meno di 100 m) del parco urbano denominato "giardini Arequipa" (comma i art.1.0 del DM18/12/75);
- tutte le aree, le strutture e gli impianti sopraelencati sono di proprietà pubblica interamente destinati a servizi pubblici;

Pertanto per quanto riguarda la verifica degli standard, stabiliti dall'articolo 2.1.2 del DM 18/12/1975, anche se non pienamente rispettati all'interno dell'area in cui si colloca il nuovo edificio scolastico, risulta evidente che la presenza nell'immediato intorno di molti servizi ad uso pubblico permette di soddisfare ampiamente i requisiti necessari. Si presuppone infatti che la superficie indicata nella tabella 2 del DM 18/12/1975 sia dimensionata per ospitare oltre che l'edificio scolastico, spazi attrezzati per la fruizione del verde, pratiche sportive outdoor e parcheggi; si ritiene quindi di poter assumere i valori delle seguenti aree ai fini della verifica del rispetto dei parametri dettati dal DM:

- terreno di pertinenza della scuola in progetto di circa mq 7.000;
- area antistante e aree limitrofe al terreno in oggetto già adibite a parcheggio pubblico, di proprietà del Comune di Biella che risultano essere pienamente disponibile nelle ore scolastiche di circa mq 25.000;
- Aree verdi attrezzate pubbliche limitrofe al terreno in oggetto di circa mq 123.000;

Il risultato positivo che ne consegue, oltre che dal punto di vista quantitativo, risulta qualificante per i seguenti fattori di valutazione:

- l'ampia offerta di spazi pubblici in prossimità del nuovo plesso scolastico, attrezzati per diverse pratiche sia sportive che non;
- il contenimento dell'ulteriore consumo di suolo in conformità alle direttive in materia urbanistica e di opere pubbliche;
- riqualificazione di un'area situata in una posizione strategica oggi degradata e abbandonata.

La modifica normativa proposta evidenzia le citate motivazioni eccezionali in virtù delle quali si ritiene di applicare la deroga ai parametri dimensionali dell'area di cui al punto 2.1.2. del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica";

Vista la proposta di modificazione al P.R.G.C., non costituente variante, predisposta a tale scopo dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella nel mese di Agosto 2016, a firma dell'arch. Alberto Cecca, meglio esplicitata negli elaborati tecnici elencati nel presente atto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'art. 17 comma 12° e 13° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m. e i.;

Dato atto che la presente modificazione ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R., non costituendo variante al PRGC vigente, non è sottoposta a procedimento VAS ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della LR 56/77 e smi;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^a Commissione Consiliare;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Dato atto che prima del voto è uscito dall'aula il Consigliere sig. Possemato;

Con voti favorevoli n. 27 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Lega Nord, Lista Civica Biellese, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle), contrari n. /, astenuti n. 02 (Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Maio, Saccà, Zuccolo

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art.17, commi 12 lett. g) e 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulla base del progetto di fattibilità relativo alla scuola innovativa approvato dalla Provincia di Biella con Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici n. 784 del 21.07.2016, la modificazione al Piano Regolatore Generale Comunale finalizzata ad assegnare all'area denominata "ex ATAP", catastalmente individuata al foglio 55, mappali 118, 119, 124, 125, 126, 166 parte, la destinazione di "*Aree per servizi e impianti di interesse generale pubbliche e di uso pubblico e private F - Istruzione superiore - FI*", predisposta nel mese di agosto 2016 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma dell'arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - TAV. 7.1 sud – planimetria di piano, scala 1:5.000;
 - TAV. 8. 22 – azzonamento di piano, scala 1:2.000;
 - Stralcio N.T.A.;
 2. di dare atto che, per le motivazioni citate in premessa ed ulteriormente esplicitate negli elaborati allegati approvati al punto precedente, viene prescritta l'applicazione della deroga ai parametri dimensionali dell'area di cui al punto 2.1.2. del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica";
 3. di dare atto che la presente modificazione ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R., non costituendo variante al P.R.G.C. vigente, non è sottoposta a procedimento VAS ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
 4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Maio, Saccà, Zuccolo, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di rispettare i tempi stabiliti dagli Uffici Regionali.
-
-